



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 02/10/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 29 settembre 2014, n. 242

Autorizzazione regionale al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, del Centro di Fisiokinesiterapia "Fisiofarm" della Italven srl, da Sannicandro di Bari (Ba) in via Mistella n. 18/b, a Sannicandro di Bari (Ba) alla Strada provinciale n. 236 snc, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 4, L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge 25 Marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell' Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la nota n. A00/005/372 dell'8/07/11 del Direttore dell' Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del S/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditazioni.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditazioni, riceve la seguente relazione.

L'articolo 28 bis (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 17 giugno 2013, n. 14 stabilisce testualmente che:

"1. L'accREDITamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura casi come risulta dall'atto che la concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e sociosanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale dello ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuato ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accREDITamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento, è eseguita in modo congiunta dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmesso alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede."

Con istanza del 20 novembre 2013 l'amministratore pro-tempore del Centro di Fisioterapia "Fisiofarm" della ITALVEN S.R.L., struttura istituzionalmente accreditata per la branca specialistica ambulatoriale di fisioterapia con Determina Dirigenziale n. 222 del 31/07/2006 e successiva Determina Dirigenziale n. 239 del 01/10/2013, con sede legale in Sannicandro di Bari (BA) alla Via Mistella n. 18/8, ha chiesto a questo Servizio "ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. n. 14/2013 il Nulla Osta al trasferimento con relativo accREDITamento dello Studia Medica "Fisiofarm" della ITALVEN s.r.l. dalla vecchia sede di via Mistella n. 18/b - Sannicandro di Bari alla nuova e definitiva sede ubicata in Sannicandro di Bari alla Strada

Provinciale n. 236 snc, da strutturare come da planimetria allegata alla presente”.

All'istanza del 20 novembre 2013 l'amministratore pro-tempore della "Fisiofarm" - ITALVEN S.R.L. ha allegato la seguente documentazione:

- copia del "Contratto di locazione d'immobile destinato ad uso diverso dall'abitazione" registrato il 04/03/2004 al n. 2605 presso l'Agenzia delle Entrate di Bari, nel quale al punto 2. viene stabilito: "La locazione avrà durata di anni sei con inizia dal 1703/2004 e termine al 28/02/2010 e s'intenderà rinnovata per altri sei anni se entra sei mesi dalla scadenza non perviene dalle parti raccomandata a.r. di disdetta del contratto";
- copia della "Disdetta del contratto di locazione ad uso non abitativo per scadenza legale", datata 27/08/2009 ed indirizzata all'amministratore pro-tempore della "Fisiofarm" - ITALVEN S.R.L., con cui il sig. V. D., in qualità di proprietario dell'immobile, precisa quanto segue: "faccia seguito alla mia raccomandato a/r dell'8/2/2008, e riferendomi al contratto di locazione ad uso non abitativa relativo alla mia seguente unità immobiliare di mia proprietà STUDIO MEDICO CTG A/10, da lei sottoscritta quale conduttore dell'immobile in data 01/03/2004 e registrato a BARI il 04/03/2004 al n. 2605, le comunico, ad ogni effetto di legge, formale disdetta per la scadenza legale prevista in data 28/02/2010. Entro tale data dovrà rilasciare il suddetto immobile libera di sé, persone e cose, nello stesso stato in cui gliel'ho affidato";
- copia della nota, datata 25 ottobre 2009 ed indirizzata all'amministratore pro-tempore della "Fisiofarm" - ITALVEN S.R.L., con cui il sig. V. D., nel ribadire "che non intenda rinnovare il contratto di locazione con voi in essere scadente il 28.02.2010", ha chiesto l'aggiornamento del canone di locazione alle variazioni ISTAT per l'anno 2010/2011.

Con nota prot. n. AOO_081/1577/APS1 del 23 aprile 2014 questo Servizio, in riscontro all'istanza del 20 novembre 2013, ha osservato che:

- "il soggetto con il quale in data 01/03/2004 è stato sottoscritto il contratto di locazione è diverso da quella che in data 27/08/2009 ha comunicato "formale disdetta del contratto di locazione per scadenza legale" e che in data 25/10/2009 ho chiesto l'aggiornamento ISTAT del "Canone di Locazione";
- non vi è traccia della avvenuta trasmissione a mezza Racc. A/R della "Disdetta del contratto di locazione ad uso non abitativo per scadenza legale" datata 27/08/2009 e firmata dal Sig. (...);

inoltre, e soprattutto, si rileva che:

- nel contratto di locazione è stabilito che la stessa "avrà durata di anni sei con inizio dal 1/03/2004 e termine al 28/02/2010 e s'intenderà rinnovata per altri sei anni se entra sei mesi dalla scadenza non perviene ad una delle parti raccomandata a.r. di scadenza del contratto";
- non sono stati documentati eventuali atti formali di disdetta in relazione all'attuale scadenza del contratto.

Pertanto, avendo la S.V. comunicato a questo Servizio solo in data 20/11/2013 che "per lo suddetta funzionante sede, attualmente in uso in Sannicandro di Bori in via Mistella n. 18/6, sono imminenti i tempi di scadenza del contratto di locazione (vedi Allegato 1)", si presuppone che il suddetto contratto di locazione sia stato successivamente rinnovato oltre la scadenza iniziale previsto per il 28/02/2010, per altri sei anni, quindi sino al 28/02/2016.

Per quanto sopra, posto che l'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 al comma 2 precisa che "Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio - sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede (...) nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore", e che nel caso di specie, allo stato, non si evince la sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività, si comunica alla S.V. che questo Servizio non può autorizzare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, il trasferimento in altra sede della struttura "Fisiofarm".

Con successiva nota dell'11 luglio 2014 l'amministratore pro-tempore della "Fisiofarm" - ITALVEN S.R.L. ha precisato che "la richiesta avanzata a codesto Servizio con ampio anticipo in data 20/11/2013, intesa

od ottenere il Nulla Osto al trasferimento con relativo accreditamento dello Studio Medico, pur in presenza di tacito rinnovo del contratto di locazione dal 28/02/2010 per altri sei anni fino al 28/02/2016, è motivata:

- dall'improbabilità di trovare o suo tempo disponibilità immediato, nel territorio comunale, di un immobile con caratteristiche tecniche idonee allo svolgimento dell'attività stessa;
- dallo presumibile lungaggine dei tempi di interventi tecnici di muratura, elettrici e quant'altro, a norma di legge, da apportare al nuovo immobile individuata nel 2013 libero alla locazione - vendita, comunicatoVi con la succitata istanza del 20/11/2013;
- dalla necessità di dover ottenere in tempo utile tutte le autorizzazioni necessarie per essere operativi alla scadenza legale della locazione, al fine di non interrompere le prestazioni sanitarie oggetto della attività di questa Società”.
- dalla necessità di dover ottenere in tempo utile tutte le autorizzazioni necessarie per essere operativi alla scadenza legale della locazione, al fine di non interrompere le prestazioni sanitarie oggetto della attività di questa Società.

Inoltre, in relazione a quanto sopra evidenziato, si osserva che con raccomandata AR. del 29/05/2014 il sig. (...) ho reiterata lo comunicazione della formale cessazione del contratto di locazione in essere alla scadenza legale del 28/02/2016 sottolineando, inoltre, la volontà di assenza di tacito rinnovo.”.

Considerato che la disdetta formale del contratto di locazione, da parte del locatore, integra la fattispecie prevista dall'art. 28 bis in ordine alla sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore;

ritenuta congrua l'istanza presentata rispetto alla data di scadenza del contratto di locazione, tenuto conto dei tempi necessari per l'esecuzione degli interventi tecnici previsti per il nuovo immobile nonché per l'espletamento delle verifiche da parte del Dipartimento di Prevenzione incaricato e l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento da parte del Comune e della Regione;

atteso che non deve essere sentito il Direttore Generale della ASL BA, trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario e dello stesso Comune, non venendo in rilievo esigenze di verifica di conformità al fabbisogno regionale anche nella sua dimensione allocativa;

si propone di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella branca specialistica ambulatoriale di fisiokinesiterapia, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo della struttura denominata "Fisiofarm" della ITALVEN S.R.L., da Sannicandro di Bari (BA) in Via Mistella n. 18/8, a Sannicandro di Bari (BA) alla Strada Provinciale n. 236 snc, con la precisazione che:

- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Sannicandro di Bari (BA), competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto

disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

II DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ACCREDITAMENTO E
PROGRAMMAZIONE SANITARIA

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella branca specialistica ambulatoriale di fisiokinesiterapia, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo della struttura denominata "Fisiofarm" della ITALVEN S.R.L., da Sannicandro di Bari (BA) in Via Mistella n. 18/B, a Sannicandro di Bari (BA) alla Strada Provinciale n. 236 snc, con la precisazione che:

- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Sannicandro di Bari (BA), competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della ITALVEN S.R.L., con sede in Sannicandro di Bari (BA) alla Via Mistella, 18/b;

- al Direttore Generale dell'Azienda ASL BA;

- al Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini
